

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	7
Data del provvedimento	02-02-2024
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "LA FONTE" PER L'UTILIZZO DI UNA STRUTTURA PER DISABILI

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	ALTA INTEGRAZIONE E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Resp. Ufficio/Struttura	PINI ALESSANDRA
Resp. del procedimento	PINI ALESSANDRA
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2024, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 10:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Giampiero Mongatti	Sindaco	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Paolo Omoboni	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	Delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Tommaso Triberti	Sindaco	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Iacopo Menghetti	Delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Loretta Ciani	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Rebecca Bonanni	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Marco Brintazzoli 372/2024	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Luigi Andreini 308/2024	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	10	SCHEMA DI CONVENZIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON O.D.V. LA FONTE PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PRESSO LA STRUTTURA "LA CASINA"

Presidente	PAOLO OMOBONI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	ALTA INTEGRAZIONE E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Resp. Ufficio/Struttura	ALESSANDRA PINI
Resp. del procedimento	ALESSANDRA PINI
Parere e visto regolarità contabile	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	10	SCHEMA DI CONVENZIONE

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTI gli art. 70 ss. della L.R.T. n. 40/2005, recante disposizioni in materia di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, i quali istituiscono e disciplinano le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005;

VISTA la deliberazione assembleare n. 5 del 16.05.2022 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Dott. Paolo Omoboni, quale Presidente di questa S.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 24.11.2021 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;

VISTI i provvedimenti direttoriali :

- n. 109 del 22.12.2021 di nomina della dott.ssa Alessandra Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e Servizi Socio-Assistenziali;
- n. 51 del 27.04.2023 di nomina della Dott.ssa Alessandra Pini quale Responsabile dell’ Ufficio di Piano e Servizi ad Alta Integrazione e Socio-Assistenziali;

RICHIAMATI:

- l.n. 328/2000 denominata “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- Art 17 della l.r.t. n. 40/2005 rubricato “*Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale*”;
- l.r.t. n. 41/2005 recante la disciplina del “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti della cittadinanza sociale*”;
- L.R.T. n. 82/2009 recante la disciplina circa “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*”

PRESO ATTO che:

- La Società della Salute del Mugello intende avvalersi di una struttura per disabili ai sensi della l.n. 104/92 per l'inserimento di soggetti in carico ai Servizi Sociali del territorio idonei ad un percorso residenziale;
- La l.n. 82/2009 ammette la possibilità per i soggetti pubblici di stipulare Convenzioni con enti accreditati;
- La struttura individuata è gestita dall'Organizzazione di Volontariato "La Fonte", la quale presenta una Carta dei Servizi ed un Regolamento idonei allo svolgimento delle prestazioni sociali richieste per l'utenza del territorio;
- La struttura presenta regolare autorizzazione al funzionamento con atto prot. 55835 del 15.11.2006 del Comune di Sesto Fiorentino ed è accreditata ai sensi della L.R.T. n. 82/09

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto conflitti di interesse *ex art. 6-bis* l.n. 241/1990;

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto verranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta assembleare, rilevate direttamente dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S;

Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della Società della Salute del Mugello e con voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione di cui all'All. A) e di proseguire con la sua sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Direttore di questa S.d.S. di adottare tutti gli atti conseguenti all'approvazione di questa deliberazione;
- 4) **DI PUBBLICARE** per quindici giorni consecutivi il presente atto sull'Albo online;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;

f.to **IL DIRETTORE**
(Dott. Marco Brintazzoli)

f.to **IL PRESIDENTE**
(Dott. Paolo Omoboni)



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGOSAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

CONVENZIONE EX L.R.T. N. 82/2009 PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ PRESSO LA STRUTTURA “LA CASINA”

Nel giorno e nell'anno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

La Società della Salute del Mugello, rappresentata dal Sindaco di Borgo San Lorenzo (FI), Dott. Paolo Omoboni, nato a Borgo San Lorenzo il 18.09.1978, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante

E

l'Associazione di Volontariato La Fonte, con sede in Sesto Fiorentino, località Cercina, via D. da Castiglione n. 32 ed iscritta, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97/1995, al registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla legge n. 266/91 ed alla legge regionale n. 28/93, qui rappresentata da Massimo Brandi, nato a Firenze il 30.07.1965, in qualità di Presidente dell'Associazione ;

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 41/2005 (“*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”), prevede all'art. 55 la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzione abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi prive di sostegno familiare
- la legge regionale n. 82/2009 (“*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato*”) la quale ammette la possibilità di stipulare Convenzioni con enti accreditati per l'erogazione di prestazioni sociali per conto dell'ente pubblico;
- la struttura gestita dall'Associazione “La Fonte”, parte contrattuale del presente atto, è autorizzata al funzionamento con atto prot. 55835 del 15.11.2006 del Comune di Sesto Fiorentino ed è accreditata ai sensi della legge regionale di cui sopra;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La Società della Salute del Mugello si avvale della struttura denominata “La Casina” e del limitrofo Centro Diurno per l'erogazione di progetti assistenziali personalizzati finalizzati a promuovere e realizzare un sistema di vita extra- familiare individuato come idoneo non solo come risposta ai bisogni assistenziali, ma anche come risposta ai bisogni quotidiani del singolo beneficiario.

La struttura si impegna ad operare garantendo le prestazioni secondo le modalità disciplinate dal presente contratto, in accordo con il progetto gestionale individualizzato conservato agli atti e redatto dal Servizio Sociale Professionale competente.

Art. 2 – Destinatari dell'intervento e posti a disposizione

L'accesso alla struttura ed ai servizi connessi secondo le modalità del presente contratto è riservata a persone adulte con disabilità, residenti nel territorio del Mugello e riconosciute come portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3 l.n. 104/92.

L'inserimento in struttura è ammissibile sia nel caso in cui il soggetto beneficiario sia totalmente privo di una rete assistenziale familiare sia nel caso in cui il nucleo familiare, ancorchè presente, non sia in grado di provvedere alle esigenze quotidiane del soggetto beneficiario stesso;

La struttura ha un'organizzazione modulare, meglio specificata all'articolo 3, basata sulla disponibilità di:

- n. 7 posti di ospitalità residenziale
- n. 12 posti di ospitalità diurna

Eventuali modifiche degli atti autorizzativi in relazione al numero di posti si intendono automaticamente recepite.

La presente convenzione non pone alcun obbligo in capo alla Società della Salute per la copertura dei posti disponibili.

Art. 3 – Prestazioni

La struttura offre un'organizzazione modulare basata sulla possibilità di utilizzo dei propri servizi residenziali e diurni secondo la seguente articolazione:

- A) modulo semiresidenziale serale/notturno, che copre la fascia oraria che va dalle ore 16.30 alle ore 8.30 del giorno successivo e 24 ore su 24 nei giorni di sabato e domenica, oltre che nei giorni festivi infrasettimanali;
- B) modulo semiresidenziale diurno (centro diurno), che copre la fascia oraria 8.30 – 16.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- C) modulo residenziale a ciclo continuativo, composto dall'unione dei due moduli precedenti, garantendo con le attività di entrambi un servizio di ospitalità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

La struttura garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni:

I. *Prestazioni assistenziali, educative e di supporto:*

- Assistenza socio-educativa a sostegno delle autonomie degli ospiti;
- assistenza alla persona, bagno assistito, vestizione per le situazioni che lo richiedono, igiene personale per i soggetti incontinenti, aiuto nell'assunzione dei cibi;
- attività animative e ricreative;
- supervisione agli operatori;
- orientamento e consulenza agli ospiti e ai loro familiari;
- interventi di tipo formativo/occupazionale e/o accompagnamento e facilitazione alla fruizione dei servizi di orientamento al lavoro o di inserimento socio terapeutico o lavorativo, con particolare riferimento all'integrazione con le attività della Cooperativa la Fonte e della Cooperativa lavori artigianali la Fonte che caratterizzano il funzionamento del Centro Diurno;
- accompagnamento e facilitazione alla fruizione di percorsi di socializzazione, tempo libero, partecipazione alle attività della comunità territoriale in occasioni di iniziative ricreative e di socializzazione, di soggiorni in famiglia o per quant'altro possa favorire il collegamento dell'ospite con il proprio contesto sociale di provenienza e, qualora necessario presso sedi di lavoro o centri di socializzazione simili;
- condivisione dei percorsi individuali con gli enti invianti e dei medici di riferimento;

- attività mediche di supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche o accompagnamento a visite mediche
- supporto nella gestione del denaro in ordine ai fabbisogni individuali;

2. Prestazioni alberghiere

- uso di camera
- uso di cucina e spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, sia interni che esterni;
- riscaldamento degli ambienti e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica;
- fornitura di vitto completo comprendente, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Sanitaria competente e di eventuali prescrizioni mediche per il singolo ospite:
 - per il modulo A (semiresidenziale serale/notturno): colazione e cena nei giorni deriali e colazione, pranzo e cena nei giorni festivi e prefestivi
 - per il modulo B (centro diurno): pranzo
 - per il modulo C (semiresidenziale a ciclo continuativo): colazione, pranzo e cena
- pulizia ed igiene degli ambienti comuni e delle camere;
- fornitura della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.)
- servizio di lavanderia della biancheria personale, del vestiario degli ospiti e della biancheria della casa di uso corrente;
- fornitura materiale parafarmaceutico e per l'igiene personale;

Qualora gli ospiti ne presentino la necessità, la struttura potrà attivare interventi e prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla presente convenzione, previo accordo con la Società della Salute del Mugello qualora comportino oneri per quest'ultimo ulteriori rispetto a quanto stabilito nei successivi articoli.

Art. 4 – Personale

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 3, la struttura garantisce il seguente personale, assicurandone la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente:

- modulo A

Ruolo	Numero	Ore settimanali complessive personale dipendente	Ore settimanali complessive personale volontario
Direttore/Coordinatore	1	10	-
Operatore – educatore	2	42	42
Animatore	2	14	14
Animatore (per i giorni di fine settimana)	1	-	12
Operatore generico addetto ai servizi della persona ed alberghieri	2	56	56
Addetto alla sorveglianza notturna	2	63	28
Addetto al servizio in cucina	1	-	28
Medico	1	-	1
Infermiere	1	-	1
Addetto Amministrativo	1	-	10

- modulo B

Ruolo	Numero	Ore settimanali complessive personale dipendente	Ore settimanali complessive personale volontario
Direttore/Coordinatore	1	20	-
Operatore – educatore	2	80	-
Animatore	1	-	20
Animatore (per i giorni di fine settimana)	1	40	-
Operatore generico addetto ai servizi della persona ed alberghieri	1	-	40
Addetto al trasporto delle persone	1	-	60
Cuoco	1	40	-
Addetto al servizio in cucina	1	-	40
Medico. Per verifiche del caso	1	-	1
Infermiere	1	-	1
Addetto Amm.vo	1	-	40

Il modulo C è basato sulle attività e sul personale dei moduli A e B.

Il rapporto con il personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

La struttura assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

La struttura può impiegare ulteriore personale volontario in misura non sostitutiva rispetto all'organico di personale dipendente previsto e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 5 – Ammissione degli ospiti

L'ammissione di una persona nella struttura avviene su autorizzazione dei competenti uffici della Società della Salute del Mugello, sulla base di un Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) definito dal competente Servizio Sociale Professionale, in raccordo con l'Unità di Valutazione Handicap (UVH) o analogo gruppo di valutazione integrato.

L'ammissione viene confermata da apposita impegnativa, nella quale viene indicato l'intervento richiesto, il periodo autorizzato e l'importo della retta, quest'ultima con ripartizione tra quanto dovuto direttamente dall'ospite e quanto eventualmente versato dalla Società della Salute alla struttura in favore dell'ospite stesso, sotto forma di intervento economico integrativo a copertura della parte residua della retta da questi non coperta.

La Struttura accoglie l'ospite dandone immediata comunicazione agli uffici della Società della Salute del Mugello che ha disposto ed autorizzato l'inserimento.

La valutazione degli ospiti può inoltre avvenire attraverso la sperimentazione di un periodo di inserimento presso la struttura, anche graduale e non continuativo, di norma non superiore a 15 giorni, i cui esiti saranno comunicati mediante relazione scritta al Servizio Sociale proponente e, per conoscenza, all'Ufficio preposto all'inserimento, per la convalida del progetto di inserimento presso la Struttura.

Art. 6 – Dimissioni dell'ospite

La dimissione degli ospiti, quando non sia decisa per volontà diretta dell'interessato o di chi agisca per suo nome e conto secondo le modalità previste dalla legge, dovrà essere concordata dal Servizio Sociale territoriale competente e la Direzione della struttura, con l'obbligo di coinvolgere l'interessato nella decisione;

La struttura è tenuta a notificare alla Società della Salute del Mugello l'avvenuta dimissione dell'assistito entro cinque giorni dalla cessazione delle prestazioni, dandone indicazione della data;

Eventuali impossibilità al proseguimento dell'intervento di ospitalità per gravi motivi di ordine psico-fisico o comportamentale saranno comunicate al Servizio Sociale territoriale competente che provvederà, in accordo con Direzione della struttura ed il medico curante, a valutare idonee soluzioni alternative

Art. 7 – Tutela della Salute

Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari.

Lo stato di salute dei singoli ospiti viene seguito, ai fini terapeutici, dai medici di medicina generale convenzionati scelti dagli ospiti.

La struttura si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi sanitari del territorio per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative.

Al momento dell'inserimento degli ospiti, la struttura è tenuta a verificare la materiale disponibilità della documentazione necessaria per supportare adeguatamente gli stessi nei percorsi di assistenza sanitaria (libretto sanitario, terapie specifiche, ecc.). Qualora ne riscontrasse la mancanza, deve immediatamente farlo rilevare alla famiglia e, in assenza, al Servizio Sociale territoriale competente, per gli opportuni adempimenti.

Per ciascun ospite la struttura è tenuta a:

- predisporre e rendere attivi i piani individualizzati di assistenza concordati con il Servizio Sociale competente
- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
- curare l'approvvigionamento, la conservazione dei medicinali prescritti dal medico e vigilare sull'assunzione della terapia da parte degli ospiti;
- fornire supporto agli ospiti per l'assunzione delle terapie e per il reperimento delle figure professionali idonee per eventuali cure aggiuntive (iniezioni, fleboclisi, medicazioni, ecc.);
- organizzare, su richiesta del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite interessato e mantenere costanti i rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- interessarsi perché l'ospite interessato segua la dieta prescritta dal medico;
- avvisare i familiari in caso di pericolo di vita, di grave infermità dell'ospite o di ricovero ospedaliero;

Art. 8 – Organizzazione della vita comunitaria

La struttura si impegna a garantire agli ospiti la massima libertà compatibilmente con lo stato di salute e le esigenze quotidiane ed organizzare la fruizione dei servizi.

La struttura supporta gli ospiti nella partecipazione alle iniziative ricreative, culturali e sociali in genere attuate nella zona.

La struttura può organizzare soggiorni estivi/invernali per gli ospiti residenti della struttura qualora ne sussistano le condizioni, senza costi aggiuntivi per la Società della Salute del Mugello e per una durata massima di 30 giorni annui. Durante tale periodo la struttura può sospendere l'ospitalità per i ricoveri temporanei.

La struttura si impegna all'adozione e al rispetto di una carta dei servizi e del Regolamento Interno.

La struttura si impegna a garantire la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari e di eventuali altri organismi di tutela degli stessi.

Art. 9 – Documentazione

La struttura si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti ed alla vita comunitaria. La documentazione dovrà comprendere:

- un registro delle presenze degli ospiti
- le cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari;
- annotazioni salienti giornalieri per ciascun ospite, utile per la consegna fra gli operatori;
- un registro delle presenze del personale con l'indicazione delle mansioni e del turno di lavoro;
- ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria

Art. 10 – Tutela della Privacy

La struttura si impegna a operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare ad essere adempiente circa gli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003.

la struttura si obbliga ad eccettare la nomina di un proprio referente a responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo dietro richiesta della Società della Salute,

La struttura è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti;

Art. 11 – Retta

La retta giornaliera onnicomprensiva è differenziata in ragione del modulo progettuale *ex art. 3* del presente contratto. In particolare:

- Modulo A): € 52,50
- Modulo B): € 52,50
- Modulo C): € 105,00

L'importo è a carico della persona ospitata, con eventuale compartecipazione della Società della Salute del Mugello, secondo quanto indicato nell'impegnativa o documento equivalente e comunque nel rispetto del regolamento della Società della Salute.

La struttura non può richiedere anticipazioni all'ospite ed ai familiari, né rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte della Società della Salute del Mugello nel caso di intervento compartecipativo della retta.

Non sono ammessi ulteriori integrazioni richieste direttamente dalla struttura e la Società della Salute non risponde per eventuali situazioni di morosità legate al mancato o ritardato pagamento della quota sociale a carico dell'ospite. In tali casi è fatta salva la possibilità di dimissione dell'ospite per morosità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente contratto.

Nei casi di cui al comma 3, art. 6 del presente contratto, la struttura garantisce alle persone inserite nel modulo A i necessari servizi anche nella fascia oraria non ordinariamente coperta in tale modulo, senza che ciò determini, per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi, un incremento della retta. Decorso tale termine, se il bisogno persiste, la struttura può applicare, previa autorizzazione, la retta prevista per il Modulo C, con applicazione dell'intervento economico integrativo e della quota a carico dell'utente.

Art. 12 – Pagamenti a carico della Società della Salute del Mugello

Le quote di compartecipazione della Società della Salute del Mugello sono corrisposte a seguito del ricevimento di apposito ed idoneo documento contabile mensile, il cui importo è determinato sulla base dei giorni di presenza degli ospiti e delle eventuali assenze.

Il pagamento verrà effettuato dopo 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura. Il termine di decorrenza è interrotto in caso di contestazioni. Il pagamento avviene previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C.

La Società della Salute si riserva di fornire la forma di titolo per l'acquisto di servizi (buono-servizio) al proprio intervento economico-integrativo.

Art. 13 – Assenze e conservazione del posto

L'ospite ha diritto alla conservazione del posto in caso di periodi di assenza non superiori a n. 30 giorni consecutivi e n. 45 complessivi nell'anno solare, salvo deroghe autorizzate.

Decorso n. 10 giorni consecutivi di assenza, la Direzione della struttura è tenuta a darne comunicazione alla Società della Salute del Mugello che provvede a segnalare la situazione al Servizio Sociale Professionale competente per una verifica finalizzata anche alla valutazione dell'opportunità di un proseguimento della permanenza in struttura.

Nei casi di assenza non programmata con la Direzione, alla struttura spetta una retta pari al 70% del corrispettivo previsto. In particolare:

- l'ospite versa l'intera quota a suo carico fino al raggiungimento della quota ridotta del 70%
- la Società della Salute corrisponde la differenza rispetto alla retta ridotta al 70%

In caso di assenza programmata con la Direzione della struttura, questa si impegna a non inserire la giornata di assenza nel computo mensile per la determinazione della retta a carico dell'utente e della Società della Salute del Mugello

Art. 14 – Assicurazione

La Struttura è tenuta a stipulare adeguata polizza assicurativa che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla struttura alle persone ospitate e a terzi;

Di tali atti la Struttura è tenuta a dare formale comunicazione alla Società della Salute del Mugello.

La Società della Salute del Mugello è esonerata da ogni responsabilità e indennizzo in relazione ai danni di cui sopra;

Art. 15 – Rapporti con i Servizi Territoriali

La Struttura promuove lo svolgimento di incontri tra gli operatori del servizio sociale competente e gli operatori della Struttura ogniqualvolta vi siano esigenze di rivalutazione e monitoraggio di una specifica situazione individuale.

Art. 16 – Obblighi per la Sicurezza

La struttura si impegna all'osservanza delle normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/08 e, in particolare, dal documento di valutazione dei rischi aziendali.

Il personale operante nella struttura deve essere opportunamente informato e formato sui rischi specifici relativi alla propria mansione.

La struttura è tenuta a garantire il libero accesso in tutti gli ambienti di struttura stessa agli operatori della Società della Salute del Mugello per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, in accordo alla normativa vigente.

Le parti convengono reciprocamente che le attività oggetto del presente contratto non prevedono l'impiego, all'interno della struttura, di personale dipendente della Società della Salute e che, pertanto, non sono presenti rischi dovuti ad interferenze. Eventuali presenze occasionali di personale della Società della Salute Mugello presso la struttura costituiscono attività intellettuale e pertanto non comportano rischi di natura interferenziale.

La Società della Salute si riserva in qualsiasi momento di acquisire la documentazione degli adempimenti di cui sopra, facendone formale richiesta alla struttura.

Art. 17 – Formazione ed aggiornamento

La struttura promuove la partecipazione del personale impiegato nei vari livelli professionali a iniziative di formazione e aggiornamento sugli argomenti ritenuti più opportuni in relazione alle esigenze riscontrate, con l'obiettivo di rendere il personale sempre più specializzato rispetto all'intervento.

Art. 18 – Vigilanza, controllo e monitoraggio

La Struttura è tenuta a consentire il libero accesso agli operatori della Commissione di Vigilanza ASL o della Società della Salute del Mugello in tutti i locali ed ambienti della struttura ed alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli ed alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La documentazione in possesso della Società della Salute è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi del d.lgs. n. 196/03;

Art. 19 – Inadempimenti

Eventuali inadempimenti alla presente Convenzione devono essere contestati per iscritto dalla parte che ne abbia interesse e con fissazione di un congruo termine affinché gli stessi siano rimossi. Decorso tale termine, qualora tali inadempimenti non dovessero essere rimossi, la controparte si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, fatta comunque salva l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 20 – Risoluzione e disdetta

La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso in venga dichiarata la perdita dei requisiti di funzionamento della struttura, fin dalla data di revoca.

La convenzione si risolve mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta certificata (PEC), in caso di:

- frode accertata giudizialmente
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle norme della presente convenzione, tali da essere valutate dalla Società della Salute del Mugello quali cause di risoluzione
- mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4, art. 11 del presente contratto:

Art. 21 – Controversie

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione del presente contratto è affidato al Tribunale di Firenze

Art. 22 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata pari a 36 mesi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula, coincidente con quella dell'ultima firma digitale apposta, salvo proroga su accordo tra le parti.

Art. 23 . Disposizioni transitorie

Nelle more dell'adozione di atti finalizzati a stabilire le modalità di determinazione dell'intervento economico integrativo della Società della Salute del Mugello, la quota della retta a carico degli ospiti è determinata secondo quanto indicato dai commi successivi.

Per la frequenza dei moduli A e C, l'importo della retta mensile a carico degli ospiti il cui inserimento è autorizzato dalla Società della Salute del Mugello è determinato sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- € 18,50 al giorno per ospiti che percepiscono sia la pensione di invalidità civile che l'indennità di accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o assistenziali di equivalente ammontare)
- € 10,00 per gli ospiti che percepiscono la sola identità di accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o assistenziali di ammontare equivalente);
- € 3,50 per gli ospiti che percepiscono la sola pensione di invalidità civile (o analoghi, *ibidem*)
- € 0,00 per gli ospiti che non dispongono di alcuna delle suddette fonti di entrata;

Nei casi di cui sopra la struttura si impegna a fornire necessario orientamento e supporto all'ospite o chi ne eserciti la tutela legale ai fini dell'attivazione delle procedure per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di altro beneficio da invalidità civile.

Per il modulo B non è prevista alcuna retta a carico degli ospiti;

Art. 24 – Registrazione

La presente Convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi e regolamenti in materia.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis del D.P.R. n. 642/1972

Per la SDS Mugello

Per l'Associazione la Fonte

(Presidente Paolo Omoboni)
